

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

ORIGINALE



N. 69

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 6 OTT 2021 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 6 OTT 2021

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

che la presente deliberazione:

[] - è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - del decreto Leg.vo 18.08.2000 n.267;

[x] - è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, in data _____;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE
Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE CASERE-SALACE'.

L'anno *duemilaventi* addì *ventuno* del mese di *febbraio* alle ore *20,00* nella Sede municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE	ASSENTE
STAUNOVO POLACCO Marco	[X]	[]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[X]	[]
DE MONTE NUTO Raffaella	[X]	[]
Totale	3	0

Assume la presidenza il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Sig. PILOTTO Dr. Enrico

PREMESSO che :

- l'art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 prevede :
"Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";
- il Sindaco ha previamente fissato per le sedute di Giunta Comunale in audioconferenza/videoconferenza le seguenti modalità :
"La Giunta Comunale, qualora si rendesse necessario, può svolgere le proprie sedute avvalendosi della videoconferenza o della teleconferenza/audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione e votare simultaneamente gli argomenti all'ordine del giorno. E' compito del Segretario Comunale attestare che la qualità audio/ video del collegamento sia sufficiente a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza. L'adunanza di Giunta alla quale intervengono componenti della stessa in videoconferenza o teleconferenza/audioconferenza, si intende svolta nella sala Giunta del Municipio.";

- Il Segretario Comunale in relazione alla presente seduta di Giunta comunale, svoltasi in audioconferenza mediante strumenti telematici, attesta che sono state rispettate le modalità preventivamente fissate;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione riportata in allegato, relativa all'argomento in oggetto;

VISTI i parere favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità tecnica e contabile della succitata proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI: -lo Statuto comunale;
-il vigente regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata nella parte narrativa e dispositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Oggetto: Concessione contributo economico a sostegno dell'intervento di sistemazione straordinaria ed adeguamento della strada forestale Casere – Salacè.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL SINDACO

Premesso che:

- la Regola Comunità Familiare di Casamazzagno con nota in data 6 giugno 2018, pervenuta il 13.06.2018 e protocollata al n. 3518, comunicava l'intenzione di aderire in qualità di soggetto capofila al Bando pubblico che ha disposto l'apertura dei termini di presentazione delle domande di contributo per il Tipo di intervento 4.3.1 "Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete", individuato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
- in conformità alla tipologia di opere ammissibili dal predetto programma e finalizzate al miglioramento della viabilità silvopastorale, veniva valutata la possibilità di intervenire con i necessari ed urgenti lavori di straordinaria manutenzione sulla strada Casere-Salacè, nel tratto che collega le località 'Casere' e 'Giavo della Verna';
- l'infrastruttura di cui trattasi consente di valorizzare gli accessi alla zona tra Costa della Spina e Quaternà, di indubbia rilevanza turistica, escursionistica e ciclo-escursionistica, con ricadute positive per lo sviluppo economico del comune;
- questo Comune rientra tra i soggetti direttamente coinvolti in quanto proprietario di parte del tratto viario, ed anche per tale motivazione ha manifestato da subito il proprio assenso garantendo altresì un sostegno economico;
- la Regola Comunità Familiare di Casamazzagno, le Regole di Candide e Dosoledo, nonché la Magnifica Comunità di Cadore hanno condiviso la predetta iniziativa e assicurato la loro disponibilità al cofinanziamento in quanto proprietari di fondi serviti dalla strada in questione;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 in data 31 agosto 2018, esecutiva a norma di legge, è stato espresso formale assenso nei confronti della Regola di Casamazzagno per l'esecuzione delle previste opere lungo la strada di proprietà comunale;

Rilevato che:

- con successiva comunicazione del 3 agosto 2019, pervenuta il 06.08.2019 e protocollata al n. 4308, la proponente Regola di Casamazzagno informava dell'ammissione al finanziamento a valere sulle citate risorse Comunitarie e Regionali, per un importo pari ad euro 179.410,00= su una spesa ammissibile di euro 224.263,32=, della progettazione sviluppata per l'adeguamento della viabilità forestale indicata nelle premesse, i cui elaborati venivano allegati per opportuna conoscenza;

Tutto ciò premesso e rilevato;

Esaminato nel dettaglio il progetto esecutivo dell'opera, che prevede una radicale sistemazione da attuarsi previo rifacimento del cassonetto e della massicciata stradale, oltre alle puntuali opere di raccolta e regimazione delle acque di superficie, verso un costo complessivo di euro 310.000,00=;

Richiamati:

- la richiesta inoltrata da parte della Regola di Casamazzagno medesima in data 17 febbraio 2020, protocollo n. 917, intesa ad acquisire l'impegno di questo Comune alla compartecipazione della spesa eccedente il contributo come sopra concesso, quantificata nell'importo totale di euro 118.589,34= per lavori;
- gli elaborati appositamente redatti dallo Studio forestale incaricato, in successive fasi aggiornati e con revisione finale datata 15 ottobre 2020, per il calcolo delle carature relative al progetto ed in particolare la precisa definizione delle proprietà, particelle forestali e distanze di percorrenza, necessarie alla determinazione delle percentuali per la ripartizione delle quote di spesa tra i vari soggetti interessati;

Ritenuto dover pertanto sostenere l'iniziativa per l'esecuzione dei lavori come sopra illustrati e contribuire con la corresponsione di un contributo di importo pari ad euro 39.060,32=, come da congrua attribuzione

della percentuale di proprietà a carico di questo Comune, in ogni caso da riscontrare a fine lavori mediante regolare rendicontazione dei costi complessivamente sostenuti;

Visto che il Consiglio Comunale nella seduta del 30 aprile 2020 con provvedimento n. 6 ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2020-2022;

Considerato che l'art. 13 del Testo Unico degli Enti Locali individua fra le funzioni amministrative spettanti agli stessi i servizi alla comunità ed alla persona e lo sviluppo economico;

Visto l'art. 118 della Costituzione il quale recita: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici):

1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."

Visto il "Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti Pubblici e Soggetti privati" approvato con delibera consiliare n. 31 del 3 maggio 1992, esecutiva;

Esaminati i pareri della Corte dei conti in materia (sez. contr. Lombardia, 23/01/2009, n. 7, sez. contr. Lombardia, 29/06/2006, n. 9, sez. controllo Lombardia 13/12/2007 n. 59 e sez. controllo Lombardia 5/06/2008 n. 39), secondo i quali:

"All'interno dell'ordinamento generale o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto (riguardo alla possibilità per un ente pubblico di procedere ad attribuzioni patrimoniali straordinari in favore di soggetti privati, i quali operando sul territorio comunale svolgano attività di interesse e rilievo pubblico). Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. [...]

La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla recente legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge che disciplina il procedimento amministrativo, che l'amministrazione agisca con gli strumenti del diritto privato ogniqualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto.

Va, però, precisato che ogniqualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Alla luce della suddetta giurisprudenza l'attuale richiesta [...], in ordine all'ammissibilità di un contributo straordinario [...], non può non trovare consenziente questa Sezione, solo nell'ipotesi in cui l'attribuzione patrimoniale sia finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune e che tali finalità siano esternate in appositi atti deliberativi dell'Ente."

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di assegnare alla Regola Comunità Familiare di Casamazzagno un contributo straordinario di euro 39.060,32=, come risultante dal calcolo delle carature redatto dal professionista incaricato, a titolo di cofinanziamento della spesa per l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione della strada Casere-Salacè descritti in premessa, da erogare in base a stati di avanzamento debitamente rendicontati;
2. di dare atto che eventuali oneri finanziari dovuti a ritardi nei pagamenti dipendenti dal Comune saranno oggetto di specifico successivo impegno di spesa;
3. di demandare alla medesima Regola di Casamazzagno ogni onere connesso alla realizzazione, contrattualizzazione e contabilizzazione delle opere, oltre alla rendicontazione a questo Comune delle spese complessivamente sostenute;
4. di dare atto che la spesa relativa trova copertura finanziaria nel Bilancio per l'esercizio in corso al Titolo 2 – Miss. 10 – Prog. 5 – MA 203 (Capitolo 2655) p.c.f. 2.03.04.01.001, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che gli atti conseguenti rientrano nella competenza del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento andrà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 – comma 3 – del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il contributo, essendo di importo superiore a diecimila euro, andrà pubblicato anche nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1 – comma 125 e seguenti – della Legge 4 agosto 2017, n. 124.

Lì, 21 ottobre 2020



IL SINDACO
(Staunovo Polacco Ing. Marco)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 21.10.2020 N.

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49
1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
in merito alla proposta di deliberazione in oggetto

Oggetto: *Concessione contributo economico a sostegno dell'intervento di sistemazione straordinaria ed adeguamento della strada forestale Casere - Salacè.*

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Zambelli Domelin Luigi

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 21.10.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
Ing. Marco Staunovo Polacco

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Ilaria Festini Cucco

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione.

Comune di Comelico Superiore, li 21/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Ilaria Festini Cucco



